

.uod17@pec.regione.campania.it" <dg05.uod17@pec.regione.campania.it>
"dg05@pec.regione.campania.it" <dg.05@pec.regione.campania.it>,
"dg05.uod11@pec.regione.campania.it" <dg05.uod11@pec.regione.campania.it>,
"dg05.uod07@pec.regione.campania.it" <dg05.uod07@pec.regione.campania.it>,
"dg01.uod03@pec.regione.campania.it" <dg01.uod03@pec.regione.campania.it>

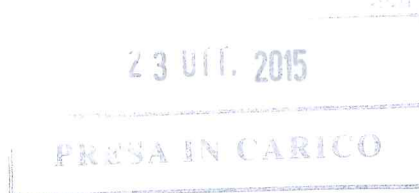
Data giovedì 22 ottobre 2015 - 15:29

Trasmissione sentenza n. 8800.2015- tribunale di Napoli

Si inoltra per competenza

Allegato(i)

Trasmissione Sentenza 8800-2015- Tribunale di Napoli.pdf (463 Kb)
Sentenza 8800-2015- Tribunale di Napoli.pdf (3333 Kb)





Giunta Regionale della Campania

Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema
Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti
Napoli
U.O.D. 17

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2015. 0684465 13/10/2015 10,33

Mitt. : 520517 UOD Autorizzazioni ambientali ...

Ass. : 5205 Direzione Generale per l'ambie...

Classifica : 5.1.13. Fascicolo : 3 del 2015



Al Direttore Generale per
l'Ambiente ed Ecosistema
dott. Michele Palmieri

Al Dirigente UOD 11-DG 05
Dott.ssa Adelaide Pollinaro

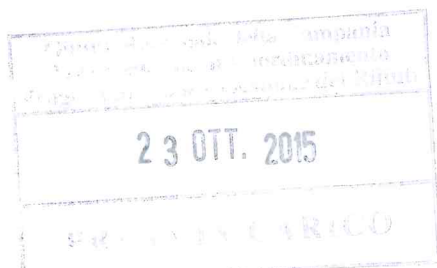
Al Dirigente di Staff- UOD 07-DG 05
Dott. Raimondo Santacroce

e.p.c. All'Ufficio Speciale
Avvocatura Regionale
UOD Ambiente, Lavoro, Personale

Oggetto: CC-4470/2012- Avv. Iossa- Comune di Acerra c/Regione Campania.
Trasmissione sentenza n. 8800/2015. Tribunale di Napoli

Si trasmette, per i provvedimenti di competenza, la sentenza in oggetto inviata erroneamente dall'Avvocatura Regionale a questa UOD.

Ai fini di evitare disservizi e ritardi, si invita l'Avvocatura a verificare per il futuro l'ufficio competente.



Il Dirigente della UOD
-dott.ssa Lucia Pagnozzi-

CE 4470/12. 03

Sentenza n. 8800/2015 pubbl. il 15/06/2015

RG n. 29485/2012

Report. n. 10216/2015 del 15/06/2015

N. R.G. 29485/2012



TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI

X SEZIONE CIVILE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

il Giudice Monocratico del Tribunale di Napoli, X sezione civile,
dott. Vincenzo Pappalardo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n.29485/2012 R.G.A.C.

TRA

REGIONE CAMPANIA rapp. e dif. dall'avv. IOSSA ROSA

OPPONENTE

E

COMUNE DI ACERRA, rapp. e dif. dall'avv. BALLETTA
MAURIZIO

CONVENUTO

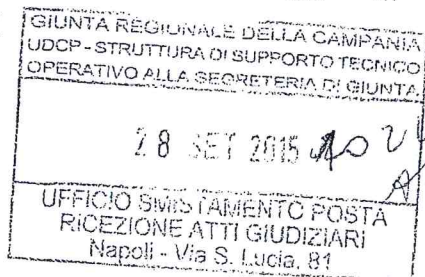
CONCLUSIONI

Come da atti e verbali di causa cui per brevità si rinvia.

FATTO E DIRITTO

Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato il 12.4.2012 il
Comune di Acerra ESPONEVA che:

-con decreto n. 23 del 24.6.2009 del dirigente dell'Area Generale di
Coordinamento n. 21, la Regione Campania concedeva al Comune
di Acerra il finanziamento, per il complessivo importo di



pagina 1 di 4

29 SET. 2015

serial#: 14bd

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2015. 0650354 30/09/2015 10,44
Mitt.: COMUNE DI ACERRA
Rsa.: Avvocatura Regionale
Classifica: 4.1.1.

Firmato Da: PAPPALARDO VINCENZO Emesso Da: POSTEC



Sentenza n. 8800/2015 pubbl. il 15/06/2015

RG n. 29485/2012

Repert. n. 10216/2015 del 15/06/2015

€.786.000,00, per la realizzazione del progetto per interventi a sostegno dell'attuazione del Piano comunale per la raccolta differenziata di cui all'Obiettivo Operativo 1.1 PO FERS 2007-2013;

-in seguito a procedura ad evidenza pubblica, in data 29.3.2009, il Comune stipulava il contratto di appalto Rep. N. 8258 con l'impresa risultata aggiudicataria che, in data 9.11.2009, rimetteva la fattura fiscale n. 517/1 del 30.10.2009 per il complessivo importo di €.754.324,20 IVA compresa;

-con note prot. nn. 46122 del 10.11.2009 e 9971 del 3.3.2010(doc. 4e5 del fascicolo monitorio), il Comune di Acerra chiedeva pertanto alla Regione l'erogazione della complessiva somma di €.754.324,20;

-avendo ricevuto solo un acconto di € 226.297,26, con nota prot. 46267 del 24.11.2010 (doc. 6 del fascicolo monitorio), il Comune sollecitava la Regione ad erogare la residua somma del finanziamento;

-con note prot. nn. 26150 e 1340 del 13.1.2012 (doc. 7 del fascicolo monitorio), il Comune sollecitava ancora la Regione, allegando copia del decreto ingiuntivo del Tribunale di Nola, munito di formula esecutiva, ottenuto in proprio danno dalla impresa aggiudicataria della fornitura;

-con nota prot. 2012.0034348 del 16.1.2012 (doc. 8 del fascicolo monitorio), il dirigente dell'AGC Programmazione e gestione Rifiuti della Regione Campania, giustificando il ritardo nell'erogazione con difficoltà della gestione finanziaria regionale,



Sentenza n. 8800/2015 pubbl. il 15/06/2015

RG n. 29485/2012

Repert. n. 10216/2015 del 15/06/2015

comunicava di avere avviato il procedimento di erogazione di un ulteriore acconto;

-tuttavia, nulla pagava al Comune di Acerra che, pertanto, risultava creditore della Regione Campania della residua somma di € 528.026,94.

Tanto premesso, chiedeva ed otteneva decreto ingiuntivo per il predetto importo, oltre interessi legali dal 3.3.2010 al saldo, e spese. Con atto di citazione notificato in data 18.10.2012, la Regione Campania proponeva opposizione al predetto decreto ingiuntivo, deducendone l'inammissibilità e infondatezza, avendo essa Regione pagato in data 11.7.2011 il secondo acconto, onde residuava solo il saldo finale di € 75.432,42, che non poteva essere liquidato in mancanza della rendicontazione da parte del Comune, secondo quanto previsto dal disciplinare di finanziamento approvato con Decreto dirigenziale n. 46 del 12.10.2010.

Il Comune di Acerra si costituiva in giudizio, deducendo la infondatezza dell'opposizione e la sopravvenuta parziale improcedibilità della stessa, avendo nelle more la Amministrazione regionale opponente pagato interamente quanto dovuto a titolo di sorta capitale.

All'udienza del 26.2.2015, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.

Pacifica è la necessità di revocare il reso decreto ingiuntivo, essendo stato l'ingiungente interamente soddisfatto per quanto riguarda la sorta capitale.

Anche il colpevole ritardo della Regione opponente può ritenersi sostanzialmente pacifico, essendo stato il debito di quest'ultima nei



Sentenza n. 8800/2015 pubbl. il 15/06/2015

RG n. 29485/2012

Repert. n. 10216/2015 del 15/06/2015

confronti del Comune di Acerra saldato solo dopo la proposizione del ricorso monitorio.

Sono dovuti quindi in favore dell'ingiungente gli interessi al tasso legale che, considerati i pagamenti intervenuti successivamente alla notifica dell'opposto decreto ingiuntivo, vanno quantificati in €1.355,41, come da analitico conteggio effettuato dalla difesa dell'opposto, avverso il quale alcuna deduzione o eccezione di segno contrario è stata specificamente sollevata dall'opponente.

Quanto alle spese di lite, esse devono essere liquidate secondo la soccombenza come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta come in narrativa, revoca il d.i. opposto e condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposto, per la causale di cui in motivazione, della somma di €1.355,41, oltre interessi legali dalla presente al saldo effettivo; condanna altresì l'opponente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in €2.000,00 per compensi ed €500,00 per spese, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.

Napoli, 15.6.2015

Il G.U.

Dr Vincenzo Pappalardo



Richiesta 27000

del 30/06/2015

Sentenza N. 8800/15



REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza e a tutti gli Ufficiali della forza pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti. La presente copia composta di n. 4 fogli, conforme al suo originale in forma esecutiva si rilascia a richiesta dell'Avv. BALLETTA n.q. di Procuratore

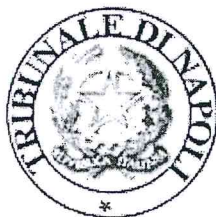
Napoli li, 21 SET. 2015



F.TO

La presente copia è conforme alla copia esecutiva
rilasciata in data 21 SET. 2015

Napoli li, 21 SET. 2015



IL CANCELLIERE
Fulvio ERRA

Esatte Marche per € 11,06
per N. 1 Copia

STUDIO LEGALE
Avv. MAURIZIO BALLETTA
VIA GUGLIELMO DA TOCCO - 82100 BENEVENTO
TEL. E FAX. 0824.312385
E-MAIL: wildlex@tin.it
PEC: avvmauriziballetta@puntopec.it

RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE

Io sottoscritto avv. Maurizio Balletta, nella qualità di difensore del Comune di Acerra (NA), giusta mandato in atti, essendo a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Benevento nella seduta del 12.04.2010, previa iscrizione al n. 13/2015 del mio registro cronologico, ho notificato, ai sensi dell'art. 7 della Legge 21.1.1994, n. 53, nella data indicata nel timbro postale, mediante spedizione in plico raccomandato a/r, dall'Ufficio Postale di Benevento- Poste Centrali, copia conforme all'originale munita di formula esecutiva della sentenza n. 8800/2015 del Tribunale di Napoli X Sezione Civile G.M. dott. Vincenzo Pappalardo, a:

- **REGIONE CAMPANIA**, in persona del Presidente p.t. della Giunta regionale, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente in Napoli, alla via S. Lucia, n. 81 (racc. a/r n. ~~7657017384~~-5).

avv. Maurizio Balletta

L'agente postale inserisce nella busta postale la copia conforme dell'atto notificato.

